



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO VALITUTTI	Presidente
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
RITA E. A. RUSSO	Consigliere-Rel.

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.13/04/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20411/2022 R.G. proposto da:

domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall'avvocato ZUPPELLI LUCA

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

-intimato-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE BRESCIA n. 5082/2021
depositato il 10/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023
dal Consigliere RITA E. A. RUSSO.

RILEVATO CHE

Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di essere stato ingiustamente accusato di avere causato un incendio nell'albergo ove lavorava come falegname ed di essere fuggito dal suo paese temendo di essere ucciso. Il Tribunale di Brescia ha rilevato che, già con un provvedimento del 18/01/2008 la sua domanda era stata respinta,



PDF Eraser Free

ritenendosi inattendibile la storia narrata e che il provvedimento era divenuto definitivo; che il richiedente non ha dedotto alcun elemento nuovo per giustificare una diversa valutazione della sua domanda poiché i "nuovi" documenti prodotti consistono solo in un articolo di un giornale e in una dichiarazione resa dal padre, con delle fotografie, e che l'articolo era già stato prodotto in sede di prima domanda così come la dichiarazione sottoscritta dal padre e le fotografie. Il Tribunale ha rilevato, inoltre, che nella zona di provenienza, come da informazioni assunte da fonti di cui cita la data, non sussiste violenza indiscriminata da conflitto armato; infine, sulla domanda di protezione speciale, afferma che non sussistono elementi che impongono il divieto di respingimento in considerazione delle informazioni assunte sul paese di origine assunte.

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo, affidato a due motivi. L'Avvocatura dello Stato, non ritualmente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 13 aprile 2023.

RITENUTO CHE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell' art. 3 del D.lgs. 251/2007, dell'art. 14 del D.lgs. 25/2008 e dell'art. 5 comma 6 del D.lgs. 286/1998.

Il ricorrente deduce che il Tribunale non ha preso atto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni, precise e dettagliate, svolte sin dalla proposizione della domanda e non ha attivato i poteri officiosi necessari, senza valutare altresì la richiesta di protezione umanitaria. Le conclusioni del Tribunale non tengono conto del pericolo di subire un danno grave ed irreparabile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 5 c.p.c. l'omessa insufficiente contraddittoria motivazione



su questioni controverse e decisive. Il ricorrente afferma che il giudice si è sottratto al necessario e preliminare scrutinio in base ai criteri legali previsti nell'esame della domanda, dando importanza ad aspetti secondari e a irrilevanti imprecisioni del racconto tipiche comuni a tutti i soggetti asilanti, portatori di stress traumatici; che ha motivato il rigetto sul presupposto di ragionamenti errati immaginando che lo stato nigeriano sia un paese dove vige lo stato di diritto; non ha considerato l'estrema fragilità del sistema politico e non ha svolto un ruolo attivo nella distruzione della domanda.

2.- I motivi sono inammissibili.

Il ricorrente non si confronta con la *ratio decidendi* del decreto impugnato, ove si evidenzia che è stata presentata una domanda reiterata senza allegare fatti nuovi, avendo la parte prodotto documenti già esibiti in sede di esame della prima domanda. Pertanto il giudice di merito ha rilevato che non ricorrono i presupposti per una rivalutazione del rischio individuale, e per vagliare nuovamente il racconto sulle ragioni di fuga dedotte dal ricorrente sin dalla prima domanda, correttamente richiamando la legislazione nazionale (art. 29 D.lgs. 25/2008), in virtù della quale, come anche rimarcato dalla sentenza del 9 settembre 2021 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nella causa C-18/20, una domanda reiterata (art. 40, par. 2 e 3 della Direttiva 2013/32/CE), la nuova domanda può essere presentata fondandola su elementi o risultanze nuove, sia in quanto emersi dopo l'audizione di una decisione relativa alla domanda precedente, sia in quanto presentati per la prima volta dal richiedente, requisiti che nella fattispecie sono stati ritenuti insussistenti. Questa specifica ragione decisoria non è oggetto di censura da parte del ricorrente, il quale si limita a censure non pertinenti e contraddittorie poiché da un lato è consapevole che i documenti prodotti non sono stati considerati fatti nuovi idonei a riaprire l'istruttoria, dall'altro



lamenta che il Tribunale abbia reso un giudizio di non credibilità enfatizzando irrilevanti imprecisioni del racconto. Nel ribadire apoditticamente la credibilità del racconto deduce poi, in modo generico e stereotipato, il difetto di cooperazione istruttoria da parte del giudice del merito.

Il Tribunale ha invece assolto pienamente l'obbligo di cooperazione istruttoria perché, correttamente ritenendo inammissibile la domanda nella parte in cui ha nuovamente prospettato lo stesso rischio individuale già valutato in sede di primo esame, ha tuttavia verificato la eventuale sussistenza nella zona di provenienza del ricorrente di un rischio attuale derivante da violenza indiscriminata da conflitto ex art. 14 lett. c) del Dlgs 251/2007, sulla base di informazioni aggiornate tratte da fonti pertinenti ed attendibili (report EASO), escludendolo.

2.3.- Il Tribunale ha quindi operato in conformità al principio già affermato da questa Corte secondo cui il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 e che il pericolo di danno grave in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare, con riferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza (Cass. n. 2954 del 07/02/2020). Questo principio può applicarsi anche al caso di domanda reiterata, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, esponga comunque il ricorrente in caso di rimpatrio al



rischio di violenza indiscriminata ex art 14 lett. c) del Dlgs 251/2007.

L'art. 4 del D.lgs. 251/2007 prevede infatti in conformità all'art 5 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio anche la protezione "*sur place*", segnatamente quella motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine; di conseguenza, pur se la storia individuale non doveva essere riesaminata poiché non sono tati prospettati fatti nuovi, correttamente il Tribunale ha verificato d'ufficio la (eventuale, ma in concreto poi ritenuta insussistente) sopravvenienza di conflitto armato nella zona di provenienza. Del tutto generico poi il riferimento al mancato esame della domanda di protezione umanitaria, che invece il Tribunale ha esaminato con riferimento all'attualità ritenendone insussistenti i presupposti.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione da parte del Ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13/04/2023.

IL PRESIDENTE
ANTONIO VALITUTTI

